



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA

Al Settore T.A.P.
Genio Civile di Salerno
(15 - 10)
Via Porto n.4
SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0863467 22/11/2012
Mittente: Contenzioso amministrativo e tributario

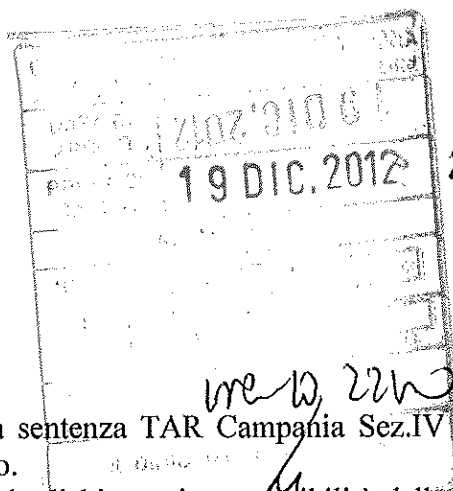
Assegnatario: Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Classifica: 4.



Prat. n. 931/11

Giudizio innanzi al TAR Campania
Promosso da **VIVIANO Salvatore c/ R.C.**
Esecuzione giudicato Sent T.R.A.P n. 41/09



Si trasmette per l'esecuzione copia della sentenza TAR Campania Sez.IV n.4554 del 9/11/12 inerente al giudizio in oggetto.

Si rappresenta a riguardo che nonostante la dichiarata inammissibilità della costituzione dell'Avvocatura la stessa, come si evince dal contesto della sentenza in parola ha provveduto a depositare copia del D.D. n.345 del 30/10/12 ma lo stesso non è stato sufficiente ad evitare la condanna attesa la peculiarità del presente giudizio, volto come è noto, a conseguire effettiva tutela rispetto al bene della vita negato.

Voglia, pertanto codesto Settore procedere con la massima tempestività alla effettiva liquidazione delle somme reclamate onde evitare la nomina del Commissario ad acta ed i conseguenti maggiori oneri ad essa essa.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

c.p./cg

19



Avv. Palumbo

931/11

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUARTA

Avvocato Difensore:

Palumbo Carla

Presso:

Palumbo Carla

Via S. Lucia, 81 C/O Avvoc. Region. Napoli Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 09/11/2012 con il n. 4554/2012 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 4866/2011

Parti

VIVIANO SALVATORE

Contro:

Parti

Regione Campania

Avvocati

Gargano Pasquale

Avvocati

Palumbo Carla

Il Direttore di Segreteria

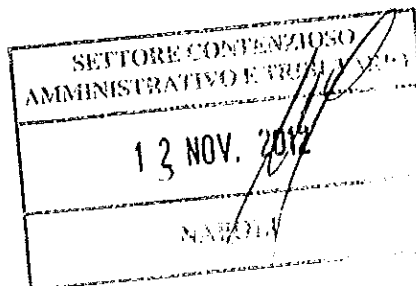
Napoli, li' 09/11/2012

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0837993 14/11/2012

MI-funte : TAR NA 4

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario



N. 04554/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04866/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2011, proposto da:
Viviano Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gargano,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Russo in
Napoli, via Cesario Console n. 3, come da procura a margine del
ricorso;

contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, non
costituita in giudizio;

per ottenere

l'esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 41/2009 resa dal
Tribunale Regionale della Acque Pubbliche presso la Corte d'appello
di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato l'8 agosto 2011 e depositato (in costanza di sospensione feriale dei termini processuali) il 13 settembre successivo, il sig. Salvatore Viviano ha chiesto che la Regione Campania sia dichiarata obbligata ad ottemperare alla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli n. 41\2009, con la quale l'Amministrazione è stata condannata a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 53.963,59 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni, oltre ad euro 140,00 a titolo di indennità per occupazione legittima e complessivi euro 5.583,20 per onorari e spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA; ha altresì chiesto la nomina di un commissari *ad acta* che provveda al pagamento del dovuto in caso di ulteriore inadempimento della Regione oltre i termini fissati per l'ottemperanza.

2. – A sostegno della propria domanda il ricorrente espone che detta sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata alla Regione, munita di formula esecutiva, in data 21 marzo 2011, ma che il

pagamento dovuto non è stato effettuato.

3. – La Regione Campania si è costituita in giudizio mediante il deposito in segreteria di un atto di stile e di una procura generale alle liti.

Successivamente, la stesa Regione ha trasmesso nella segreteria della Sezione adita la copia della nota del Settore provinciale del Genio civile di Salerno del 9 gennaio 2012, da cui si evince che il debito dell'Ente verso il sig. Viviano era stato proposto per il riconoscimento consiliare quale debito fuori bilancio.

4. – Con atto notificato il 6 settembre 2012 e depositato il successivo giorno 20, il ricorrente ha formulato richiesta di pagamento della somma di cui all'art. 114 comma IV lettera e) a carico della Regione, ed ha altresì insistito nella richiesta di nomina di un commissario ad acta .

5. – In occasione della camera di consiglio del 9 ottobre 2012 il ricorso è passato in decisione.

6. - Va, preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania, in quanto tale adempimento processuale risulta effettuato in forza di una mera procura generale alle liti (atto rep. 35093 del 17 settembre 2002 in Notar Cimmino di Napoli), non del prescritto mandato speciale (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5508; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 05 giugno 2008, n. 5250; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 15 settembre 2011 n. 4421).

7. – Il ricorso è fondato, e va accolto.

Sussistono, in primo luogo, i requisiti previsti dagli art. 112 e ss. del c.p.a. per l'accoglimento del ricorso, in quanto il ricorrente aziona una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato (come attestato dal certificato della competente cancelleria del 21.7.2011 versata in atti, ed ha provveduto a notificare in forma esecutiva la sentenza azionata alla Regione il 21 marzo 2011, proponendo l'azione esecutiva una volta trascorso il termine dilatorio di 120 giorni apprestato per il pagamento dei debiti portati da titoli passati in giudicato dall'art. 14 del D.L. n. 669\1996 convertito nella L. n. 30 \1997.

Inoltre, non risulta in alcun modo che la Regione abbia provveduto al pagamento del debito contemplato dalla sentenza azionata, e ciò pur avendo manifestato il Genio civile di Salerno, con la citata nota del 9.1.2012, la necessità di procedere al formale riconoscimento quale debito fuori bilancio, mediante apposita deliberazione consiliare, al fine di potere procedere al pagamento, quantificando il relativo importo di euro 83.282,40.

8. - Conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione alla suddetta sentenza, nei limiti delle somme portate dalla medesima, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria come ivi liquidati, nonchè alle spese necessarie ad ottenere la definitività della sentenza, se ed in quanto effettivamente sostenute (nei seguenti limiti: richiesta ed

estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria) .

L'Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Campania (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio), che, su istanza della parte interessata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente come da dispositivo.

Le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico della Regione e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore.

9. – Va, invece, respinta la domanda di condanna al pagamento delle somme di cui all'art. 114 comma IV lettera c) formulata dal ricorrente in corso di causa, in quanto –come da consolidata giurisprudenza della Sezione: cfr sentenze numero 2512 del 29 maggio 2012, numero 2162 del 15 aprile 2011- *l'astreinte "costituisce un mezzo di coazione indiretta*

sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di fare infungibili: pertanto, non sembra equo condannare l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento costituisce, esso stesso, nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria".

10. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, nei limiti di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione quarta, dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Campania (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio), che provvederà, su istanza della parte interessata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500\00 (millecinquecento\00), oltre IVA e CPA come per legge e contributo unificato, oltre al pagamento del compenso dovuto al nominato Commissario ad acta, che liquida in euro 1.000\00 (mille\00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)